



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Presidente	Cinzia Barisano (<i>in collegamento da remoto</i>)
Primo Referendario	Nunzio Mario Tritto
Primo Referendario	Daniela Piacente
Referendario	Donatella Palumbo
Referendario	Antonio Arnò (<i>in collegamento da remoto</i>)
Referendario	Valeria Mascello, <i>relatore</i>
Referendario	Maria Rosaria Pedaci
Referendario	Benedetta Civilla
Referendario	Salvatore Romanazzi

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

ai sensi dell'art. 5, comma 3, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come novellato dalla l. 5 agosto 2022, n. 118, in ordine alla deliberazione del Comune di Chieuti (FG) n. 61 del 29 dicembre 2025, acquisita al protocollo CdC n. 2876 del 22 maggio 2026, recante: *"Presa d'atto della deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Autorità Idrica Pugliese n. 52 del 30 giugno 2025 avente ad oggetto "GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO PUGLIA DAL PRIMO GENNAIO 2026 AL 31 DICEMBRE 2045. DISPOSIZIONE DI AFFIDAMENTO IN CONFORMITA ALLART. 149 BIS DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, n. 152 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI" ed adempimenti conseguenti, inclusa la adesione a una Società per azioni ex art. 3, comma 2 ter, del Decreto-Legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13*

dicembre 2024, n.191, denominata Acqua Comune, a totale partecipazione pubblica e a controllo analogo congiunto di tutti i Comuni della Regione Puglia”;

visto il decreto della Presidente della Sezione prot. n. 3320 del 9 giugno 2026;

udito il relatore, dott.ssa Valeria Mascello, nella camera di consiglio del 24 giugno 2026, convocata con ordinanza n. 17/2026.

Premesso in

FATTO

In data 22 maggio 2026 il Comune di Chieuti (FG) ha trasmesso alla Sezione, tramite piattaforma ConTe, la deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29 dicembre 2025, acquisita al prot. CdC n. 2876/2026, avente ad oggetto: *“Presa d'atto della deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Autorità Idrica Pugliese n. 52 del 30 giugno 2025 avente ad oggetto "GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO PUGLIA DAL PRIMO GENNAIO 2026 AL 31 DICEMBRE 2045. DISPOSIZIONE DI AFFIDAMENTO IN CONFORMITA ALLART. 149 BIS DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, n. 152 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI" ed adempimenti conseguenti, inclusa la adesione a una Società per azioni ex art. 3, comma 2 ter, del Decreto Legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 dicembre 2024, n.191, denominata Acqua Comune, a totale partecipazione pubblica e a controllo analogo congiunto di tutti i Comuni della Regione Puglia”.*

Il Comune ha deliberato:

“1. (...)

2. Di prendere atto della deliberazione dell’Autorità idrica Pugliese n. 52 del 30 giugno 2025, mediante la quale l’Autorità ha disposto l’affidamento del servizio idrico integrato pugliese secondo la formula dell’ *“in house providing”* alla società Acquedotto Pugliese S.p.A. (AQP SpA) per una durata di anni 20, decorrenti dal 01.01.2026, tenuto conto, in particolare, dell’art. 149-bis, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 152/2006 e in attivazione dell’art. 3, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legge n. 153/2024, nonché della L.R. Puglia n. 14 del 28 marzo 2024 e dei conseguenziali provvedimenti del proprio organo esecutivo;

3. di acquisire la proprietà delle azioni di Acquedotto Pugliese S.p.A. trasferite a titolo gratuito dalla Regione Puglia ai sensi del DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2024 n. 153 e della Legge regionale n. 14 del 28/03/2024 *“Disposizioni per la gestione unitaria ed efficiente delle funzioni afferenti il Servizio Idrico Integrato”*, per un valore complessivo pari ad euro 8.204,40;

4. di trasferire successivamente alla costituenda Società “veicolo” ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge regionale n. 14 del 28/03/2024, la proprietà delle medesime azioni di Acquedotto Pugliese S.p.A.;

5. di procedere alla adesione acquisendo la quota spettante di capitale sociale della “Società Veicolo”, pari al 0,10% ovvero € 80,00, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e seguenti della citata Legge Regione Puglia n. 14 del 28/03/2024 nonché dell’art. 3, comma 2 ter, del decreto legge 153/2024, come convertito, con modificazioni, dalla legge 191/2024 nonché dell’art. 6, comma 2, ultimo periodo del decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 201, denominata “Acqua Comune” e con sede in Bari, con la finalità di assicurare l’esercizio unitario ed efficiente delle funzioni comunali afferenti alla gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) nell’Ambito Territoriale Unico regionale;

6. di approvare l’atto costitutivo e lo Statuto della “Società Veicolo”, allegati in schema al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, unitamente al piano economico-finanziario inerente alla gestione della predetta Società, attestante la auto-sostenibilità dell’intervento in ragione della prevista distribuzione degli utili del Soggetto Gestore Acquedotto Pugliese S.p.A., quale ente pubblico a rilevanza economica partecipato dalla società veicolo;

7. di autorizzare il Sindaco p.t./Dirigente competente a sottoscrivere la quota di capitale sociale di pertinenza di questa Amministrazione comunale;

8. di dare mandato al Sindaco di sottoscrizione l’atto costitutivo e lo statuto della “Società Veicolo”, nonché per il compimento di tutte le altre attività negoziali necessarie per dare attuazione alla presente deliberazione e per il buon fine dell’operazione, ancorché qui non espressamente menzionate;

9. di pubblicare il presente atto sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di questa Amministrazione comunale ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.

Considerato in

DIRITTO

1. L’art. 5, d.lgs. n. 175/2016 (TUSP), nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui alla l. n. 118/2022, così dispone:

“1. Ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l’acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all’articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni

pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni”.

2. Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con la *deliberazione n. 16/2022/QMIG* si sono soffermate sulla natura, sugli esiti e sugli aspetti procedurali di tale

funzione di controllo nonché sui parametri di riferimento della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria dell'operazione, sull'onere di motivazione analitica gravante sulle pubbliche amministrazioni interessate a costituire (o partecipare a) società.

A tale riguardo, le Sezioni riunite hanno chiarito che:

- l'esercizio dell'autonomia contrattuale da parte di un soggetto pubblico attraverso il diritto societario, sia in fase di creazione di un nuovo soggetto di diritto sia in sede di acquisizione di una partecipazione in un'entità già esistente, è un processo che si articola in due fasi: la prima ha carattere pubblicistico ed è finalizzata a pervenire alla determinazione della volontà dell'ente di acquisire la veste di socio in uno dei tipi societari, tra quelli ammessi dal TUSP; la seconda, avente rilevanza privatistica, è volta ad attuare la determinazione amministrativamente assunta, attraverso gli strumenti del diritto societario (quali l'atto costitutivo e lo statuto, il contratto di acquisto della partecipazione in via diretta o mediante aumento di capitale);

- la funzione attribuita alla Corte dei conti dalla novella legislativa si colloca nel passaggio tra le due fasi, con il chiaro intento di *“sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'Amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili”*;

- il richiamo operato dal comma 3 dell'art. 5 ai precedenti commi 1 e 2 richiede che la Corte dei conti verifichi che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a: *a)* necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dall'art. 4 del TUSP); *b)* ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; *c)* compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; *d)* assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese; inoltre, la Corte dei conti deve valutare la conformità della delibera agli artt. 4, 7 e 8 del TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

- il parere previsto dall'art. 5, comma 4, TUSP postula l'espletamento di *"una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti"*, non sussumibile nella tradizionale funzione consultiva coniata dall'art. 7, comma 8, l. 5 giugno 2003, n. 131.

3. In punto di competenza, l'art. 5, comma 4, TUSP dispone che *"per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo"*.

Nel caso di specie, quindi, sussiste la competenza di questa Sezione regionale di controllo, trattandosi di ente locale avente sede nella Regione Puglia.

4. Inoltre, ai sensi del combinato dei commi 1 e 3 dell'art. 5 del TUSP è assoggettato al controllo della Corte dei conti *"l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite"*, ad eccezione dei casi in cui la predetta costituzione o il predetto acquisto, anche attraverso aumento di capitale, avvengano in conformità a espresse previsioni legislative.

Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, chiamate a pronunciarsi sui limiti della assoggettabilità dei provvedimenti che deliberano operazioni cc.dd. straordinarie (in particolare, trasformazione, fusione, sottoscrizione di aumento di capitale sociale), con la *deliberazione n. 19/2022/QMIG* hanno considerato che *"l'art. 5, comma 3, T.U.S.P. ha limitato, letteralmente, il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l'acquisto di partecipazioni) in cui l'Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio. In questa prospettiva, [...] si giustifica l'obbligo, per l'amministrazione, di fornire analitica motivazione con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4 T.U.S.P.), nonché sul piano della convenienza, economica e finanziaria, rispetto ad altre formule gestionali. Tali valutazioni non sarebbero riferibili a soggetti societari esistenti o partecipati dalla medesima amministrazione, traducendosi in una riedizione di scrutini che avrebbero dovuto essere già condotti in precedenza [...] L'assunzione della qualità di socio segna, pertanto, la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all'esame della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, T.U.S.P., e quelli invece esclusi o, meglio, per i quali la legge non ne impone la trasmissione. In particolare, la ridetta procedura preliminare di valutazione non riguarda le decisioni concernenti operazioni societarie straordinarie, quali la sottoscrizione di aumenti di*

capitale che l'ente è chiamato ad approvare nella qualità di socio, la trasformazione fra tipi societari e la fusione".

Ciò posto, tenuto conto dell'anzidetto quadro normativo e giurisprudenziale, l'operazione societaria deliberata dal Comune di Chieuti (FG) è stata correttamente sottoposta al vaglio della Sezione.

5. Accertata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della richiesta, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, la Sezione deve procedere all'ulteriore verifica preliminare attinente alla sussumibilità della fattispecie nell'ambito di applicazione della deroga prevista dall'art. 5, comma 1, TUSP relativa a casi di costituzione di società o acquisto di una partecipazione societaria *"in conformità ad espresse previsioni legislative"*.

Sul carattere obbligatorio della costituzione della società veicolo da parte dei Comuni pugliesi si è già pronunciata questa Sezione regionale di controllo nell'ambito della relazione allegata alla *deliberazione n. 96/2025/RQ* avente ad oggetto la tipologia delle coperture finanziarie e le tecniche di quantificazione degli oneri adottate nelle leggi regionali dell'anno 2024.

In linea con quanto disposto con la menzionata deliberazione nonché con le precedenti *deliberazioni nn. 3/2026/PASP, 4/2026/PASP, 9/2026/PASP, 12/2026/PASP, 15/2026/PASP, 66/2026/PASP, 68/2026/PASP, 69/2026/PASP, 116/2026/PASP*, la Sezione osserva quanto segue.

L'art. 5, comma 1, TUSP dispone:

"A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato".

Al riguardo, in via preliminare, appare necessario ricostruire cronologicamente il quadro normativo di riferimento.

Con il d.lgs. 11 maggio 1999, n. 141 l'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese (EAAP) è stato trasformato in Acquedotto Pugliese SpA (AQP SpA), società che ha proseguito senza

soluzione di continuità la gestione del servizio idrico e fognario per conto dei Comuni pugliesi, come gestore unico regionale. Successivamente, la legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 ha delimitato l'intero territorio regionale in un unico ATO, tenendo conto della specificità idro-geomorfologica e dell'interconnessione del sistema idrico pugliese. In data 30 settembre 2002, per il tramite di una convenzione di gestione (inclusiva di un disciplinare tecnico), il commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale in Puglia ha affidato ad AQP SpA la gestione del servizio idrico e fognario fino al 31 dicembre 2018, termine poi prorogato fino al 31 dicembre 2025 da successivi interventi normativi (art. 21, comma 11-*bis* del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214).

Sempre nel 2002 è stata costituita l'Autorità d'Ambito Territoriale per la Puglia, espressione delle amministrazioni locali proprietarie delle reti ed infrastrutture; con l. reg. 26 marzo 2007, n. 8 l'Autorità in esame ha assunto la natura di consorzio di enti locali, cui hanno aderito i Comuni della Regione Puglia mediante convenzione del 28 giugno 2008.

Con successiva legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 è stata istituita l'Autorità Idrica Pugliese (AIP), ente pubblico non economico rappresentativo dei Comuni, cui sono state trasferite tutte le funzioni dell'Autorità d'Ambito, incluse la scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato e l'affidamento del servizio stesso.

A livello statale, il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (recante il c.d. Codice dell'ambiente) ha disciplinato le funzioni degli enti locali in materia di servizio idrico integrato (da esercitare tramite l'ente di governo d'ambito, ai sensi dell'art. 142, comma 3), il principio dell'unicità del gestore per ATO (art. 147) e le modalità di affidamento (art. 149-*bis*), che ai sensi del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 – di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – consistono in varie modalità di gestione, ossia: gara, società mista, affidamento *in house*).

In data 13 dicembre 2022 la Regione Puglia ha espresso, con determinazione dirigenziale n. 436, il parere motivato di V.A.S. (integrata con VIncA) sul piano d'ambito dell'AIP, imponendo specifiche integrazioni ed il rispetto degli obblighi di pubblicità e partecipazione previsti dalla l. reg. 14 dicembre 2012, n. 44.

Con deliberazione n. 21 del 13.3.2023 il Consiglio direttivo dell'AIP ha approvato il Piano d'ambito 2020-2045, riallineando l'arco temporale alla durata ipotizzata per il nuovo

affidamento al gestore unico così da definire gli obblighi di servizio ed il piano degli investimenti in coerenza con la tariffa.

Con la legge regionale 28 marzo 2024, n. 14 (recante *“Disposizioni per la gestione unitaria ed efficiente delle funzioni afferenti al Servizio Idrico Integrato”*), così come modificata mediante l’art. 241 della l. reg. 31 dicembre 2024, n. 42 (*“Legge di stabilità regionale 2025”*), è stata prevista:

- la costituzione, da parte dei Comuni pugliesi, di una società per azioni, cd. *“società veicolo”*, a totale partecipazione pubblica e controllo analogo congiunto, con divieto di ingresso di privati;

- la messa a disposizione, da parte della Regione Puglia, di un capitale massimo di 400.000 euro per la società veicolo, ripartito tra i Comuni che vi conferiscono le azioni di AQP SpA;

- la corresponsione di un contributo straordinario di 300.000 euro per le attività della società veicolo;

- la cessione gratuita fino al 20% del capitale di AQP SpA dalla Regione Puglia ai Comuni, a condizione che i medesimi trasferiscano le azioni alla società veicolo entro novanta giorni.

La novella normativa di cui all’art. 241, l.r. n. 42/2024 è intervenuta nel corso dell’impugnativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di conformare la disciplina normativa regionale all’art. 3, comma 2-ter, d.l. 17 ottobre 2024, n. 153 (recante *“Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”*), convertito con modificazioni dalla l. 13 dicembre 2014, n. 191, con cui è stato espressamente disposto che *“fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, ai fini di un eventuale affidamento del servizio idrico integrato secondo le modalità di cui all'articolo 149-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è ammesso il trasferimento da parte della regione Puglia di parte delle azioni della società di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 141 del 1999 in favore dei comuni della medesima regione esercenti il controllo analogo sulla società a capitale interamente pubblico dagli stessi costituita o partecipata per le finalità di cui al predetto articolo 149-bis ovvero in favore di quest'ultima società”*.

Con delibera n. 111 del 19 dicembre 2024 l'Autorità Idrica Pugliese ha individuato il modello gestionale dell'*in house providing* quale forma ottimale per la gestione del servizio idrico integrato in Puglia sulla base di un'analisi tecnica comparativa delle forme di affidamento, di una analisi c.d. S.W.O.T. (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) del sistema idrico pugliese, di un *benchmarking* tra la gestione di AQP SpA ed altri operatori idrici nazionali, delle valutazioni sulla qualità del servizio, sull'efficienza, sui costi, sull'impatto sulla finanza pubblica, sull'universalità e socialità del servizio.

Con successiva delibera n. 52 del 30 giugno 2025 il Consiglio direttivo dell'AIP ha disposto l'affidamento del servizio idrico integrato pugliese ad AQP SpA per venti anni, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2045, in attuazione dell'art. 149-*bis* del d.lgs. n. 152 del 2006, dell'art. 3, commi 2-*bis* e 2-*ter* del d.l. n. 153 del 2024 (convertito con modificazioni dalla l. n. 191 del 2024) e della l. reg. pugliese n. 14 del 2024, prendendo contestualmente atto del nuovo statuto di AQP SpA (modificato con delibera della Giunta regionale n. 894 del 26.6.2025 ed approvato dall'assemblea straordinaria del 30.6.2025), che la configura come società *in house* a cascata, con capitale interamente pubblico e incedibile, con oggetto sociale limitato a servizi di interesse economico generale, con il vincolo per cui oltre l'80% del fatturato derivi da affidamenti degli enti soci e, infine, con la previsione del controllo analogo congiunto mediante comitato di coordinamento e controllo.

Quindi, alla luce dell'art. 3, comma 2-*ter* del d.l. n. 153 del 2024, convertito con modificazioni dalla l. n. 191 del 2024 e della l. reg. n. 14 del 2024 (oggetto di modifica con il richiamato art. 241 della l. reg. n. 42 del 2024), i Comuni pugliesi costituiscono una società veicolo a totale capitale pubblico e a controllo analogo congiunto e trasferiscono alla stessa le azioni di AQP SpA ricevute gratuitamente dalla Regione Puglia; la società veicolo costituisce il soggetto tramite il quale i Comuni esercitano il controllo di secondo livello su AQP SpA e che permette di qualificare la medesima AQP SpA quale società *in house* ai sensi dell'art. 149-*bis* del d.lgs. n. 152 del 2006.

La partecipazione alla costituzione della società veicolo appare strettamente funzionale alle finalità istituzionali in tema di servizio idrico integrato, un servizio pubblico locale di rilevanza economica, per come declinato dalla Costituzione, dalle leggi statali e, nel caso in esame, dalla l. reg. n. 14 del 2024.

La circostanza che, nel caso in esame, la partecipazione del Comune di Chieuti (FG) ad una società avente la finalità di assicurare l'esercizio unitario ed efficiente delle funzioni

comunali afferenti alla gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) nell'Ambito Territoriale Unico regionale avvenga non già *singulatim* - ossia sulla base di un indirizzo deliberato su basi atomistiche - bensì in virtù della (obbligatoria, *ex lege* regionale) appartenenza al citato ambito territoriale unico regionale, impone di sussumere l'intera iniziativa in un alveo più ampio, ritenendo di conseguenza che la deliberazione consiliare del Comune di Chieuti (FG) integri la formalizzazione di una volontà già compiutamente formatasi in seno all'ente regionale.

Infatti, l'assolvimento degli oneri motivazionali *ex art. 5, comma 1, TUSP* è avvenuto in modo identico per tutte le delibere consiliari di partecipazione alla costituzione della società veicolo, *per relationem* al contenuto delle deliberazioni dell'Autorità Idrica Pugliese sopra richiamate.

6. Alla luce delle considerazioni che precedono e delle coordinate interpretative espresse dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo con la deliberazione n. 43/QMIG/2024, la Sezione ritiene che l'operazione contemplata nella deliberazione consiliare n. 61 del 29 dicembre 2025 costituisca attuazione di un articolato quadro legislativo di dettaglio statale e regionale e, in quanto tale, rientra nell'ambito di applicazione dell'*art. 5, comma 1, primo periodo, del TUSP* e del regime derogatorio.

Ne consegue - in linea con le precedenti pronunce di questa Sezione regionale di controllo - l'esclusione dell'atto deliberativo dagli obblighi motivazionali analitici previsti dall'*art. 5 del TUSP* e dal perimetro oggettivo del controllo previsto dal comma 3 del medesimo articolo 5.

Al contempo, si evidenzia come la deroga di cui all'*art. 5, comma 1, TUSP* non comporti l'esonero dell'operazione societaria in esame da ogni forma di controllo intestata alla magistratura contabile (cfr. Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 19/SSRRCO/QMIG/2022), potendo la stessa formare oggetto di valutazione nell'ambito della ricognizione periodica *ex art. 20 del TUSP* ("*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*"), nel contesto dei controlli di legalità finanziaria sulle Regioni e sugli enti locali, nonché in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Puglia, anche al fine di verificare sia l'effettiva definizione dell'operazione (ancora *in itinere*) nei tempi e secondo le modalità previste dalla disciplina normativa di riferimento, sia la concreta attuazione della disposizione statutaria (art. 19),

relativa al funzionamento del Comitato di coordinamento e controllo, costituito ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto.

Altresì, si evidenzia come la deroga in parola non sollevi l'ente dall'onere sostanziale di dimostrare, nel tempo, la convenienza economica, la sostenibilità finanziaria e l'assenza di oneri, anche indiretti, per la finanza pubblica locale. Nel caso di specie, la ritenuta sostenibilità economica e redditività dell'operazione societaria nel suo complesso richiede, invero, un attento monitoraggio periodico del rapporto costi/benefici, anche ai fini dei successivi obblighi di revisione periodica delle partecipazioni *ex art.* 20 del TUSP.

In tale quadro, il Collegio invita, pertanto, il Comune di Chieuti (FG) a voler:

a) aggiornare, in occasione delle ricognizioni periodiche *ex art.* 20 del TUSP, una motivazione analitica *ex post* sulla permanenza delle condizioni di essenzialità, sostenibilità e convenienza della partecipazione nella società veicolo, con evidenza di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni del piano economico-finanziario;

b) prevedere, nel proprio sistema di controlli interni, un presidio specifico sui risultati economico-finanziari della società veicolo e sul rispetto del divieto di porre a carico della finanza comunale i costi di funzionamento, adottando, ove necessario, tempestive misure di razionalizzazione e/o ridimensionamento ai sensi del TUSP.

In conclusione, a fronte di quanto sopra rilevato e con riserva di ogni ulteriore valutazione nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui agli articoli 1, comma 166, l. n. 266/2005, 148-*bis*, comma 2, d.lgs. n. 267/2000 e 20, d.lgs. n. 175/2016, ai sensi dell'art. 5, comma 3, TUSP, si dichiara la partecipazione del Comune di Chieuti alla costituenda società non rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 5, commi 3 e 4, TUSP.

PQM

la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Puglia, fatte salve le verifiche ad essa intestate ai sensi della normativa vigente,

DICHIARA

il non luogo a provvedere, in quanto l'iniziativa in epigrafe indicata non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall'art. 11, l. n. 118/2022;

DISPONE

- la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Chieuti (FG), in qualità di rappresentante dell'ente, entro cinque giorni dal deposito, ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175/2016;

- la pubblicazione della presente deliberazione, a cura dell'Amministrazione richiedente, sul proprio sito *internet* istituzionale entro cinque giorni dalla sua ricezione, in osservanza, dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175/2016.

Così deliberato in Bari, nella Camera di consiglio del 24 giugno 2026.

Il Magistrato relatore

Valeria Mascello

La Presidente

Cinzia Barisano

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Elisabetta Lenoci